



Angelo Licastro

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di
Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

**L'adeguatezza degli assetti e delle procedure alla luce
del regime speciale degli enti ecclesiastici ***

*The Adequacy of Organizational Structures and of Procedures in the Light
of the Special Regulation of Ecclesiastical Bodies **

ABSTRACT: Il presente lavoro analizza il problema dell'applicabilità delle norme di diritto comune (art. 42-*bis* c.c.) ai procedimenti di riorganizzazione straordinaria degli enti ecclesiastici, con particolare riferimento a trasformazione, fusione e scissione.

ABSTRACT: This paper analyses the problem of the applicability of common law rules (Article 42-*bis* of the Italian Civil Code) to extraordinary reorganization procedures of ecclesiastical bodies, with particular reference to transformation, merger and division.

SOMMARIO: 1. Una nuova tappa del percorso di ridefinizione degli equilibri tra disciplina di diritto comune e disciplina di diritto speciale concernente gli enti ecclesiastici - 2. La specialità "forte" dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto impegnato solo marginalmente in attività "diverse" da quelle di religione o di culto - 3. Il peso dell'Intesa tecnica interpretativa del 1997 a favore della tesi dell'inapplicabilità dell'art. 42-*bis* c.c. alle operazioni straordinarie di riorganizzazione tra enti ecclesiastici - 4. La specialità "attenuata" dell'ente ecclesiastico impegnato in misura rilevante nello svolgimento di attività "diverse" da quelle di religione o di culto - 5. Le ragioni di un approccio "accomodante" all'esigenza del rispetto della "struttura" dell'ente ecclesiastico - 6. Il caso emblematico dell'adozione dei "modelli di organizzazione e gestione" di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 - 7. L'esercizio dell'attività di impresa e il problema dell'estensione all'ente ecclesiastico del dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati - 8. Le particolari ragioni che militano a favore di una applicabilità limitata dell'art. 42-*bis* c.c. all'ente ecclesiastico imprenditore - 9. Una conclusiva proposta interpretativa in materia di disciplina delle operazioni straordinarie di riorganizzazione degli enti ecclesiastici.

* Contributo sottoposto a valutazione. Peer reviewed paper.

È riprodotto il testo integrale, corredato delle note, della relazione presentata, su invito del Comitato scientifico e organizzativo, alla Giornata di studi su "Le operazioni straordinarie nella riorganizzazione degli enti religiosi: profili canonistici, civilistici e fiscali", tenutasi a Roma, presso la Pontificia Università Lateranense, il 27 novembre 2024, ed è destinato alla pubblicazione negli Atti.

DOI: <https://doi.org/10.54103/1971-8543/27609>



1 - Una nuova tappa del percorso di ridefinizione degli equilibri tra disciplina di diritto comune e disciplina di diritto speciale concernente gli enti ecclesiastici

Il tema generale del nostro incontro evoca quel processo che in altra occasione ho chiamato di “ridefinizione degli equilibri tra normativa speciale e normativa di diritto comune”¹ su cui ormai da diversi anni si focalizzano le più stimolanti riflessioni dottrinali riguardanti il regime giuridico degli enti ecclesiastici².

La dottrina continua a mettere nel dovuto risalto le note tipiche che contraddistinguono la specialità di questa particolare categoria di enti³; tuttavia, negli ultimi tempi, si è dovuta confrontare con la crescente incidenza (in forma più o meno diretta), sulla normativa di derivazione concordataria, della disciplina di diritto comune in tema di soggetti collettivi (per come innovata soprattutto per effetto delle riforme che si sono succedute concernenti l’„universo” del *no profit*)⁴, mostrando in genere consapevolezza del fatto che, oltre un certo limite, si rischia di mettere in forse la stessa ragion d’essere della relativa figura giuridica.

Respingendo, in quanto a mio avviso infondato, ogni esito estremo di questo tipo, la individuazione di una soluzione ragionevole per le questioni che, in occasione delle prime esperienze applicative seguite all’introduzione del nuovo art. 42-*bis* c.c., sono venute emergendo a proposito delle così dette “operazioni straordinarie” di riorganizzazione degli enti ecclesiastici (con specifico riferimento alla trasformazione, alla fusione e alla scissione), rappresenta una nuova importante tappa del processo cui accennavo all’inizio, su cui solo qualche isolata voce dottrinale risulta avere avviato una prima articolata riflessione⁵, alla quale è tempo di affiancare ulteriori approfondimenti⁶.

La stessa prassi degli organi ministeriali aventi competenza generale in materia ecclesiastica ha registrato negli ultimi anni

“un notevole incremento dei procedimenti di riordino e

¹ A. LICASTRO, *Gli enti religiosi tra diritto comune e diritto speciale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 1 del 2022, p. 94.

² Per l’adozione esplicita di tale prospettiva di analisi, cfr., ad esempio, i contributi pubblicati in A. FUCCILLO, L. DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022.

³ Si tratta sia di peculiarità strutturali, sia di specialità di regime giuridico: per un quadro di sintesi può vedersi A. LICASTRO, *Corso di diritto ecclesiastico*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 145 ss.

⁴ Si vedano, in particolare, il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo settore*) e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*).

⁵ Tra i primi contributi scientifici sul tema si segnala quello di A. PEREGO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti canonici nell’ordinamento della Chiesa e dello Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 6 del 2022, p. 29 ss.

⁶ Cfr. L. SIMONELLI, *Atto di unione-fusione degli enti ecclesiastici*, in *Ratio Nonprofit*, n. 3/2023, p. 12, che invita a adeguatamente approfondire e verificare “le modalità per dar legittimamente corso a [...] ipotesi di integrazione del diritto canonico con il diritto statale”.



razionalizzazione di enti ecclesiastici già esistenti, in particolare delle Parrocchie, attraverso opportune azioni di accorpamenti, fusioni o estinzioni, secondo le diverse circostanze⁷.

Tutto ciò ha spinto la Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto e l'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale italiana a compiere un comune percorso di approfondimento delle principali questioni controverse, con l'intento di "offrire un supporto tecnico adeguato" e così "rispondere efficacemente ad una esigenza sempre più sentita a seguito delle crescenti richieste dei territori su questi temi"⁸.

2 - La specialità "forte" dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto impegnato solo marginalmente in attività "diverse" da quelle di religione o di culto

Elemento qualificante irrinunciabile della specialità dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è la peculiare componente strutturale di esso, dipendente dal collegamento con l'ordinamento confessionale di appartenenza.

Un collegamento che è, anzitutto, genetico, in quanto gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono *gli stessi* enti "eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico"⁹, norme che ne definiscono la struttura e l'organizzazione interna. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dunque, nascono nell'ordinamento canonico e di esso

⁷ MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE, DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI DEI CULTI, circ. 20 febbraio 2024, n. 436, *Procedimenti per il riconoscimento civile di modificazioni, accorpamenti e soppressioni di Parrocchie. Indicazioni e modulistica di riferimento elaborata di concerto con la Conferenza episcopale italiana*. Si veda anche la *Nota in ordine a vicende estintive e modificative delle parrocchie* allegata alla circolare CEI 21 febbraio 2024, prot. n. 590/2024, che riprende anche quanto illustrato nei punti 46-51 della Istruzione su *La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa* emanata dalla CONGREGAZIONE PER IL CLERO, in data 20 luglio 2020. Per quanto riguarda gli istituti religiosi, il relativo processo di "ridimensionamento/riorganizzazione" sarebbe ormai risalente nel tempo, in quanto avrebbe "attraversato tutto l'ultimo cinquantennio": *I superiori maggiori, la riorganizzazione degli istituti, le convenzioni con diocesi e parrocchie*, a cura dell'AREA GIURIDICA DELLA CONFERENZA ITALIANA DEI SUPERIORI MAGGIORI, EDB, Bologna, 2023, p. 35.

⁸ Circ. 20 febbraio 2024, n. 436, cit. Alla circolare è allegata una apposita modulistica che, oltre al caso della soppressione della parrocchia (non oggetto di specifico esame nel presente contributo), è da utilizzare nel caso di mutamento della parrocchia in ente chiesa (Mod. 2), di fusione per incorporazione di parrocchie (Mod. 3), di fusione per incorporazione di parrocchie e cambio di denominazione (Mod. 4), di soppressione di parrocchie e contestuale erezione di nuova parrocchia (Mod. 5).

⁹ Art. 7, n. 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, recepito con legge 25 marzo 1985, n. 121 (d'ora in poi: Acc. mod. Conc.).



continuano a essere parte¹⁰.

Quando poi si passa dal momento genetico al momento operativo e gestionale, il collegamento con la Confessione è garantito dal ben noto principio della rilevanza civile dei controlli canonici¹¹: controlli che provengono da soggetti esterni all'organizzazione dell'ente e che sono civilmente rilevanti proprio grazie al collegamento strutturale con la confessione caratteristico del regime proprio di tale tipologia di persone giuridiche.

Altro elemento costitutivo della specialità dell'ente ecclesiastico è la peculiare componente teleologica di tale soggetto, dipendente dal perseguimento, in modo costitutivo ed essenziale, della finalità di culto¹².

Tutto ciò premesso, mi pare di poter dire che la specialità di regime sia piena (si potrebbe forse parlare di una sorta di specialità "forte") ove ci si limiti a considerare le attività così dette "istituzionali" dell'ente, ossia lo svolgimento delle "attività di religione o di culto". Non muta nella sostanza il quadro tracciato lo svolgimento di attività "diverse", purché strettamente contenute in funzione del perseguimento della finalità di culto e non quantitativamente rilevanti.

È proprio in relazione a questo modello "puro", per così dire, di ente ecclesiastico che esercita, a mio avviso, il massimo dell'influenza l'Intesa tecnica interpretativa tra Italia e Santa Sede del 1997, nella quale, considerato che gli enti ecclesiastici "sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico", le Alte Parti hanno stabilito che non sono ai predetti enti applicabili "le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private"¹³.

Si superava così la precedente prassi amministrativa, sorretta da un preciso orientamento del Consiglio di Stato, incline piuttosto a sovrapporre al regime previsto dal diritto canonico o dagli statuti propri dell'ente alcune regole civilistiche riguardanti le persone giuridiche di diritto comune¹⁴.

¹⁰ Non è, dunque, possibile riconoscere come ente ecclesiastico un ente che non possieda il requisito dell'essere costituito o approvato dall'autorità ecclesiastica (art. 1 legge 20 maggio 1985, n. 222). In caso di perdita di tale requisito, il riconoscimento può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'autorità ecclesiastica ed eventualmente anche il Consiglio di Stato (art. 19, secondo comma, legge n. 222 cit.).

¹¹ Art. 7, n. 5, Acc. mod. Conc. e art. 18 legge n. 222 del 1985.

¹² Artt. 1 e 2 legge n. 222 del 1985.

¹³ *Scambio di Note con Allegati 1 e 2 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede costituente un'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del successivo Protocollo del 15 novembre 1984*, Vaticano-Roma, 10 aprile/30 aprile 1997 (miei i corsivi).

¹⁴ Si vedano, *ex multis*, Cons. Stato, parere 31 maggio 1995, n. 1607, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1996/3, p. 965 s.; Id., parere 2 dicembre 1992, n. 3012, *ivi*, 1993/3, p. 975; Id., 27 novembre 1991, n. 2717, *ivi*, 1991-92/1, p. 546; Id., parere 23 ottobre 1991, n. 2453, *ivi*; Id., parere 24 settembre 1991, n. 2102, *ivi*, p. 541 s.; Id., parere 24 aprile 1991, n. 957, *ivi*, p. 541; Id., parere 5 luglio 1990, n. 952, *ivi*, 1990/1, p. 745 s.; Id., parere 6 giugno 1990, n. 2031/88, *ivi*, p. 745; Id., parere 23 maggio 1990, n. 640, *ivi*, p. 744 s.; Id., parere 10 gennaio



3 - Il peso dell'Intesa tecnica interpretativa del 1997 a favore della tesi dell'inapplicabilità dell'art. 42-bis c.c. alle operazioni straordinarie di riorganizzazione tra enti ecclesiastici

Proprio alla luce di tali considerazioni, la dottrina si è finora in maggioranza espressa nel senso di ritenere inapplicabile alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione¹⁵ *tra enti ecclesiastici* l'art. 42-bis c.c., e quindi il rinvio da esso operato per le associazioni (riconosciute e non riconosciute) e per le fondazioni private ai complessi adempimenti procedurali previsti per le analoghe operazioni concernenti le società¹⁶.

Si fa così specifico riferimento nel presente contributo al caso in cui l'operazione straordinaria di riorganizzazione riguardi *unicamente* soggetti qualificabili come "enti ecclesiastici civilmente riconosciuti" ai sensi della normativa concordataria vigente. Per converso, e all'opposto, nessun ostacolo si frappone all'applicabilità della norma di cui all'art. 42-bis c.c. qualora l'operazione riguardi *unicamente* enti della Chiesa che abbiano ottenuto il riconoscimento quali persone giuridiche private di diritto comune (ai sensi dell'ormai abrogato art. 12 c.c. o, oggi, dell'art. 1 d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) o come enti del Terzo settore (ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 117 del 2017). Resterebbero poi anche da considerare le situazioni, per così dire, "miste", che si caratterizzano per il contestuale coinvolgimento sia di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sia di enti

1990, n. 2434/89, *ivi*, p. 743; Id., parere 28 giugno 1989, n. 1174/89, *ivi*, p. 741; Id., sez. I, parere 10 maggio 1989, n. 767, *ivi*, p. 740.

¹⁵ Per le relative nozioni, riferite agli enti dell'ordinamento della Chiesa, cfr. A. PEREGO, *Trasformazione*, cit., pp. 30-32.

¹⁶ Cfr. A. PEREGO, *Trasformazione*, cit., p. 40, secondo cui «tali operazioni potranno acquisire efficacia civile solo mediante il procedimento speciale previsto dal primo comma dell'art. 19 della l. n. 222 del 1985 e dall'art. 12 del d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33. A esse, viceversa, non troveranno applicazione le "norme [comuni] dettate dal codice civile" in materia di trasformazione, fusione e scissione e, in particolare, il loro compimento prescindere dal soddisfacimento dei requisiti formali, sostanziali e procedurali previsti dalle disposizioni cui rinvia l'art. 42-bis c.c.»; G. BERTOLINI, *Fusione di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: profili canonici, civili e tributari*, in *Annuario del Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario*, vol. I, Padova University Press, Padova, 2023, p. 147; L. SIMONELLI, *Atto di unione-fusione*, cit., p. 12. Valorizza in questi casi esclusivamente la procedura di riconoscimento civile del conseguente mutamento dell'ente prevista dall'art. 19 della l. 222 del 1985 anche A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto*, 2^a ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 59. Non può trarsi argomento nel senso dell'applicabilità dell'art. 42-bis c.c. dalla Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 555/2022 a istanza di interpello avente a oggetto "Fusione riorganizzativa per incorporazione di enti religiosi" nella quale, pure a fronte della rappresentazione dell'istante secondo cui, "dal punto di vista civilistico, la descritta operazione di fusione per incorporazione si colloca nella previsione dell'articolo 42-bis del codice civile", l'Agenzia delle entrate precisa preliminarmente che "non costituisce oggetto di interpello l'esame ed il riscontro dei profili civilistici correlati all'operazione descritta nella presente istanza".



riconosciuti secondo il diritto comune¹⁷.

La richiamata circolare della Direzione generale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto del 20 febbraio 2024, avente a oggetto (è bene precisarlo ancora una volta) alcune operazioni straordinarie di riorganizzazione concernenti (unicamente) le parrocchie, prescinde da qualsiasi riferimento alla suddetta disposizione codicistica; analogamente, l'*iter* procedimentale delineato dalla pure essa già richiamata Nota della CEI del giorno successivo non richiama l'art. 42-*bis* c.c. e non sembra in alcun modo rifarsi alla logica sottesa alla disciplina codicistica riguardante le operazioni straordinarie concernenti gli enti di cui al libro primo del codice civile: così, ad esempio, ci si preoccupa di precisare che

“non è necessario - essendo anzi non opportuno - indicare i rapporti obbligatori (ad esempio i rapporti di lavoro e i rapporti con i fornitori) e i diritti reali (ad esempio i beni mobili o immobili di proprietà) riferibili alla parrocchia incorporata o estinta”,

basando tale indicazione sul principio di continuità tra gli enti e dei rapporti giuridici che caratterizza l'operazione di incorporazione e di fusione propria.

In effetti, estendere la disposizione dell'art. 42-*bis* c.c.¹⁸ agli enti

¹⁷ Per la tesi secondo cui, in presenza di situazioni “miste”, potrà aversi un “concorso tra discipline”, sicché “il buon esito complessivo dell'operazione di trasformazione, fusione o scissione dipenderà dal buon esito delle diverse procedure attivate in vista del compimento dell'unica operazione”, cfr. A. PEREGO, *Trasformazione*, cit., p. 41, il quale prospetta altresì l'ipotesi in cui “l'operazione straordinaria coinvolga un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto che abbia costituito al proprio interno un ramo o segmento del Terzo settore o di impresa sociale”, ritenendo configurabile, in questi casi, una “limitata integrazione tra discipline” (*ibidem*). Resta comunque sia fermo, per un verso, che una trasformazione che comporti il venir meno nell'ente di partenza di uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento come ente ecclesiastico, resta attratta nell'ambito della disciplina riguardante la revoca del riconoscimento (art. 19, secondo comma, l. n. 222 cit.), mentre, al contrario, una trasformazione che parta da un ente privato e sia mirata a sfociare in uno o più enti rivestiti della qualifica di “ente ecclesiastico civilmente riconosciuto” non può prescindere dall'attivazione di una procedura di riconoscimento ai sensi della medesima legge n. 222 del 1985 (*ibidem*, pp. 44-45).

¹⁸ L'art. 42-*bis* c.c. è stato introdotto dall'art. 98 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 cit.) ed è così formulato: “(*Trasformazione, fusione e scissione*). Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. / La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-*sexies*, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-*bis*, 2500-*ter*, secondo comma, 2500-*quinquies* e 2500-*nonies*, in quanto compatibili. / Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. / Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico



ecclesiastici civilmente riconosciuti significherebbe proprio collocarsi sulla scia di quell'orientamento del Consiglio di Stato espresso in sede di riconoscimento della personalità giuridica che le Alte Parti, come si ricordava poc'anzi, hanno concordemente ritenuto non conforme alla disciplina di derivazione concordataria.

Si potrebbe anche invocare, nel senso ora precisato, un preciso dato testuale, in quanto l'Intesa del 1997, parlando di inapplicabilità delle norme civilistiche dettate (fra l'altro) in tema di "estinzione" delle persone giuridiche private¹⁹, finisce con l'essere - implicitamente ma direttamente - riferibile anche ad alcune operazioni straordinarie richiamate dall'art. 42-*bis* c.c.

Infatti, sebbene la "trasformazione", come altre vicende modificative meno radicali di riorganizzazione straordinaria, non comporti l'estinzione di alcun ente, questa invece può accompagnare la "fusione" o la "scissione".

Così, nel caso della "fusione" (*in senso proprio* o *paritaria*) (come conseguenza di essa) si ha l'estinzione di tutti i preesistenti enti; nel caso della così detta "fusione per incorporazione" sopravviverà solo l'ente incorporante e si estinguono tutti gli enti incorporati²⁰; l'estinzione dell'ente originario si avrà altresì nel caso di "scissione" così detta *totale*, che comporti, cioè, l'integrale trasferimento a più enti di nuova costituzione o a più enti preesistenti (così detta "scissione per incorporazione") del substrato personale e patrimoniale di quello.

Non avrebbe certamente alcun pregio rifarsi a quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fusione tra società si risolverebbe in una "vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo", senza l'estinzione della società incorporata²¹: che nei casi di fusione "le persone giuridiche - diverse dalla incorporante o risultante

nazionale del Terzo settore". Poiché la disposizione parla di "reciproche" trasformazioni, fusioni o scissioni, qualora l'operazione straordinaria riguardi soggetti diversi dalle "associazioni riconosciute e non riconosciute" e dalle "fondazioni" di cui al libro I del c.c., partendo o avendo come sbocco una società commerciale, continueranno a trovare applicazione gli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies* c.c.

In dottrina, sull'art. 42-*bis* c.c. cfr., tra gli altri, **A. FUSARO**, *Trasformazione, fusione, scissione degli enti del libro primo e degli ETS*, in *Riv. notariato*, 1/2018, 1, p. 7 ss.; **F. MAGLIULO**, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore*, *ivi*, p. 29 ss.; **A. CETRA**, *Le operazioni straordinarie negli enti del libro primo del c.c. e negli enti del terzo settore*, in *Giur. comm.*, 3/2024, p. 533/I, il quale ricorda come la disposizione confermi, almeno "sul piano della disciplina" applicabile, "gran parte delle conclusioni che erano state sostenute in via interpretativa" prima della sua introduzione (il corsivo è dell'A.).

¹⁹ Il termine, nell'ambito della legislazione di derivazione concordataria, ha una portata ampia, ed è adoperato "quando si tratta del venir meno della personalità giuridica sulla base di una soppressione o di altra simile iniziativa di carattere confessionale": **S. BERLINGÒ**, *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 156.

²⁰ Per quanto riguarda la fusione di società, vedi l'art. 2501 c.c.

²¹ Questo orientamento è stato inaugurato da Cass. civ., sez. un., ord. 8 febbraio 2006, n. 2637, ed è stato poi seguito da plurime decisioni successive.



dalla fusione - si estinguono”, con conseguente «“scomparsa” dalla scena giuridica dell’originario soggetto di diritto, quale autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive», è stato ribadito in modo convincente dalle Sezioni Unite della Cassazione, componendo il contrasto presente sul punto nella giurisprudenza di legittimità emanata in materia societaria²². Un argomento in più, questo, per quel che interessa in questa sede, per ritenere direttamente chiamato in causa l’esplicito riferimento all’„estinzione” contenuto nell’Intesa tecnica interpretativa.

In ogni caso - anche cioè indipendentemente dalla puntuale riferibilità all’operazione straordinaria di fusione (paritaria) o scissione (totale) di quanto chiarito dall’Intesa tecnica per via del riferimento esplicito ivi operato all’„estinzione” dell’ente - non vi è dubbio che il senso complessivo delle precisazioni interpretative concordate dalle Alti Parti sia proprio quello di escludere l’applicabilità all’ente ecclesiastico del diritto comune concernente le associazioni e le fondazioni di diritto privato per tutti gli aspetti concernenti *l’esistenza e il complessivo modo di essere* dell’ente medesimo, che restano interamente sottoposti alle regole dell’ordinamento canonico²³.

²² Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970. La Suprema Corte aveva preliminarmente osservato che la “ricerca del superamento delle incertezze [in materia societaria], a fronte di soluzioni non sistematiche, è particolarmente auspicabile, considerando che la questione può coinvolgere non soltanto ogni tipo di giudizio in cui sia parte una società” in quanto “anche altri settori dell’ordinamento, diversi dal diritto societario, sono suscettibili di seguire la stessa disciplina (cfr. es. art. 42-bis c.c., in tema di fusione e scissione di associazioni e fondazioni)” (punto 2 dei *Motivi della decisione*).

Su questa pronunzia, cfr. **N. DE LUCA**, *Morte apparente o risurrezione di società? Riflessioni sull’„estinzione” dell’incorporata nella fusione*, in *Foro it.*, 11/2021, c. 3494 ss.; **D. DALFINO**, *La fusione societaria quale evento estintivo, ma non interruttivo: brevi riflessioni (parzialmente critiche) a margine delle sezioni unite*, *ivi*, c. 3502 ss.; **O. DESIATO**, *Ancora sulla fusione di società: il “revirement”... del “revirement”*, in *Il giusto proc. civ.*, 3/2021, p. 735 ss.; **F. MAGLIULO**, *Clamoroso “revirement” della Cassazione sulla natura giuridica della fusione*, in *Notariato*, 5/2021, p. 524 ss.; **M. MALTONI**, *Le Sezioni Unite sulla natura della fusione: tanto rumore per nulla*, in *Riv. notariato*, 5/2021, 1, p. 915 ss.; **D. VITALE**, *La natura giuridica della fusione, tra effetti modificativi ed estintivi: fine del dibattito?*, in *Giur. it.*, 3/2022, p. 670 ss.; **F. GODIO**, *Conseguenze processuali (non tutte chiare, non tutte coerenti) del “revirement” delle Sez. un. sulla natura della fusione societaria*, *ivi*, 2/2022, p. 344 ss.; **A. GENOVESE**, *Le fusioni*, in *Dir. della banca e del merc. fin.*, 4/2023, p. 585 ss.; **G. GALLUCCIO**, *Brevi riflessioni sull’inesistenza della sentenza di fallimento di una società incorporata: tra estinzione dell’ente, cancellazione dal registro e cessazione dell’attività d’impresa*, in *Il dir. fall. e delle soc. comm.*, 3-4/2023, 2, p. 698 ss.

²³ In materia di riconoscimento come enti ecclesiastici dei seminari e della relativa corretta qualificazione giuridica, cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. I, parere 2 febbraio 1994, n. 76, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, p. 1008 s.; *Id.*, parere 30 novembre 1994, n. 700/93, *ivi*, p. 1023 ss.; *Id.*, 23 giugno 1993, n. 700, *ivi*, 1994/3, p. 930 s.

Per una vicenda di sostanziale frazionamento di un Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero realizzato attraverso una istanza di trasformazione conseguente a riduzione dell’ambito territoriale di competenza e due separate (per quanto contestuali) istanze di riconoscimento della personalità giuridica di due nuovi Istituti per il sostentamento del clero con competenza sulla parte residua, si veda Cons. Stato, sez. I, parere 26 gennaio 1994, n. 37, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, p. 1006 ss. Per



Non pare, invece, in alcun modo utilizzabile ai fini della soluzione della questione controversa in esame la risposta a un quesito in tema di fusione per incorporazione di un Seminario Arcivescovile Maggiore in un Seminario Arcivescovile Minore riconosciuti come enti ecclesiastici²⁴, in quanto, anche a prescindere dall'essere esso emanato in data ben anteriore all'introduzione del nuovo art. 42-*bis* c.c. e dall'assunto, palesemente errato, della riconduzione di questi enti "fra gli istituti religiosi di diritto diocesano a struttura fondazionale"²⁵, finisce col considerare immotivatamente la fusione in parola "come fusione fra fondazioni (riconosciute)" *ai sensi del diritto comune* (e non quali enti ecclesiastici).

Sorprende, pertanto, che la Conferenza italiana dei superiori maggiori, nella Nota che si propone come guida operativa per il corretto svolgimento delle operazioni straordinarie, in questa sede considerate, di riorganizzazione coinvolgenti istituti religiosi²⁶, fondi la propria tesi secondo cui "non trova applicazione *parte* della normativa italiana inerente la fusione degli enti societari, né alcuna formalità ivi prevista"²⁷ proprio sul predetto parere del Consiglio nazionale del notariato.

4 - La specialità "attenuata" dell'ente ecclesiastico impegnato in misura rilevante nello svolgimento di attività "diverse" da quelle di religione o di culto

La tipica "specialità" dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto tende, per così dire, ad "attenuarsi" sensibilmente (senza però esaurirsi del tutto) quando viene in gioco lo svolgimento non marginale, ma quantitativamente rilevante e in forma organizzata, di "attività diverse" da quelle di religione o di culto.

Tutto ciò è, anzitutto, l'effetto dell'operare della clausola, di cui al secondo comma dell'art. 7, n. 3, Acc. mod. Conc., che può definirsi di "adattamento automatico" al diritto comune (e quindi anche ai suoi sviluppi) di questo tipo di attività svolte dall'ente²⁸. In questo ambito, a salvaguardare la "specialità" dell'ente non sono più tanto i suoi caratteri originari, per come puntualizzati e ribaditi dall'Intesa tecnica del 1997, quanto la clausola del "rispetto della struttura e della finalità" dell'ente

una vicenda di incorporazione di una fondazione di religione in una fondazione di culto, cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 15 luglio 1992, n. 1853, *ivi*, 1993/3, p. 968 ss.

²⁴ CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Fusione per incorporazione di enti ecclesiastici*, Quesito n. 138/2006/I, a firma di D. BOGGIALI e A. RUOTOLO, in *Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, n. 1, 2007, pp. 908-911.

²⁵ CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Fusione per incorporazione*, cit., p. 909.

²⁶ Riprodotta in *I superiori maggiori*, cit., p. 35 ss.

²⁷ *I superiori maggiori*, cit., p. 73, mio il corsivo.

²⁸ L'inciso normativo prevede che "[l]e attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime".



medesimo, che figura nella menzionata disposizione dell'art. 7 del nuovo Concordato e che opera come una sorta di "controlimita" all'applicazione del diritto comune.

È, tuttavia, questa una clausola di tutt'altro che agevole lettura, di cui la dottrina e la giurisprudenza hanno dato diversissime interpretazioni²⁹.

L'esegesi più garantista, almeno dal punto di vista del rispetto per l'autonomia della confessione, è sempre parsa quella che non solo distingue nettamente il regime delle *attività* (rimesso al diritto comune) da quello strettamente *organizzativo* (o *sogettivo*) riguardante l'ente, evocato dal riferimento alla "struttura" ("nel rispetto della struttura ...") del medesimo ente e in linea di principio intangibile (perché *disciplinato dal diritto canonico* o comunque dal *diritto proprio* della persona giuridica); ma (è quella) che inoltre postula un regime *organizzativo* dell'ente dotato dell'attitudine di incidere per qualche aspetto sullo stesso regime delle *attività*, le quali non verrebbero quindi incondizionatamente e senza residui lasciate alla disciplina generale per esse prevista dall'ordinamento statale.

5 - Le ragioni di un approccio "accomodante" all'esigenza del rispetto della "struttura" dell'ente ecclesiastico

Va, peraltro, considerato che alcuni sviluppi del diritto comune (*in primis*, ma non solo, nel settore del *no profit*, caratterizzato da una normativa fortemente incentivante l'ente all'assunzione della relativa veste strutturale) hanno reso meno netta del passato la distinzione tra i profili concernenti le attività e quelli organizzativi, distinzione che, come si è visto, è alla base del regime caratteristico dell'ente ecclesiastico per come delineato dalla normativa concordataria. Talvolta si arriva a condizionare lo svolgimento di determinate *attività* (avvalendosi di

²⁹ Bisogna intanto sottolineare che, a rigor di logica, se la "struttura" dell'ente fosse resa intangibile già da quelli che sono i caratteri originari del medesimo (su cui si focalizza l'Intesa tecnica), la clausola sarebbe del tutto ripetitiva e tautologica. Nel senso che la clausola implica, nell'applicazione del diritto comune, il "doveroso rispetto della identità degli enti" ecclesiastici, ossia «delle linee valoriali, che ne fanno tipici "enti di tendenza"», G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 6^a ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 212, il quale ritiene, altresì, che la medesima clausola esprima "un principio di prevalenza dei profili sogettivi su quelli oggettivi o funzionali nella disciplina pattizia degli enti, sottraendo quest'ultimi all'applicazione di norme dettate dal legislatore unilaterale statale in relazione a determinate attività qualora destinate potenzialmente ad alterarne la struttura e le finalità istituzionali" (p. 216). Nel senso, invece, che essa si limiterebbe a rappresentare una garanzia di non ingerenza per il nucleo confessionale dell'ente in caso di controlli o ispezioni, C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1996, p. 379. Sottolinea che rientra nella clausola il "sistema dei controlli dell'autorità confessionale sulla gestione patrimoniale dell'ente", P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo settore. Profili ricostruttivi e applicazioni pratiche*, in ID. (a cura di), *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 50.



particolari agevolazioni) a precisi requisiti *organizzativi*³⁰ e non sempre il legislatore, nel dettare norme di applicabilità generale, ha previsto specifiche disposizioni esonerative relativamente alla categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti³¹.

In assenza poi, nella stessa normativa concordataria, di argini in grado di contenere efficacemente una espansione smisurata delle attività “diverse” da quelle di religione o di culto, sono cresciuti i rischi di vera e propria attrazione dell’ente ecclesiastico verso “modelli operativi e funzionali tipici dell’ente commerciale”, se non addirittura verso processi di “secolarizzazione” della figura³². E se sul fronte della sua ammissibilità, rapportata a quanto vale a definire i profili “istituzionali” dell’ente ecclesiastico, questa evoluzione pone un problema serio di alterazione - se non di vero e proprio stravolgimento - del tipico “paradigma funzionale” della figura giuridica speciale di soggetto giuridico³³, sul piano della sua praticabilità concreta deve altresì misurarsi con livelli sempre più elevati di complessità e avanzata professionalità che caratterizzano oggi lo svolgimento di determinate attività economiche e commerciali³⁴, oltre che con l’esigenza della concorrente salvaguardia di impreteribili interessi della collettività in genere e di quelli dei creditori in specie³⁵.

³⁰ Già la normativa sulle ONLUS aveva inciso nei termini accennati: si veda l’art. 111, comma 4-*quinqies*, del T.U. imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) (corrispondente all’art. 148, comma 8, nella nuova numerazione del T.U. disposta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) aggiunto dall’art. 5 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (e la specifica norma esonerativa di cui al successivo comma 4-*sexies* [corrispondente ora all’art. 148, comma 9] per le “associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese”).

³¹ In dottrina, per tutti, **L. SIMONELLI**, *La vigilanza canonica sugli enti ecclesiastici*, in *Ratio Nonprofit*, n. 2/2018, p. 9, il quale sottolinea che “si è molto sviluppata la normativa civile che potrebbe avere un impatto non solo in ordine alle attività, ma anche sulla struttura e sul funzionamento” degli enti ecclesiastici. Alcune speciali disposizioni esonerative sono, comunque sia, previste, ad esempio, dalla normativa sull’impresa sociale: cfr. art. 6, comma 2, art. 11, comma 5, art. 12, comma 5, art. 14, comma 6 e art. 13, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017. Su queste deroghe, cfr., tra gli altri, **G. D’ANGELO**, *L’ente ecclesiastico impresa sociale*, in *Gli enti religiosi*, cit., p. 349.

³² **P. CAVANA**, *Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma*, cit., p. 21 s. Parla, con generale riferimento al regime degli enti senza scopo di lucro, dell’«evidente volontà del Legislatore di “aziendalizzare” gli Enti attivi nell’economia sociale/civile», **D.F. DONATO**, *Gli Enti del Terzo Settore ed il principio degli adeguati assetti organizzativi*, in *Impresa Sociale*, 4/2020, p. 85.

³³ Cfr. i rilievi critici di **G. CASUSCELLI**, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 7 del 2014, p. 8.

³⁴ Pone giustamente l’accento sulla “questione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per condurre - oggi ed in modo adeguato - le attività temporali”, con conseguente riflesso sul “principio dell’adeguatezza della struttura amministrativa” dell’ente ecclesiastico, **L. SIMONELLI**, *L’ente ecclesiastico e la bacchetta magica della procura notarile*, in *Ratio Nonprofit*, n. 4/2023, p. 13.

³⁵ Ha, da ultimo, posto l’accento sulla “complessiva mancanza di tutela dei terzi, tanto potenziale quanto attuale, che a sua volta deriva”, fra l’altro, “dalle complessità conoscitive relative alle così dette operazioni straordinarie e all’assenza di una salvaguardia delle implicazioni civili in materia”, **C.E. VARALDA**, *Gli enti canonici*



Si è così venuta via via prospettando la necessità di individuare forme, per così dire, di “accomodamento” tra, da un lato, il crescente impegno dell’ente ecclesiastico in *attività* non aventi carattere religioso - incentivato anche dalla normativa di favore riguardante il Terzo settore - e, dall’altro, la salvaguardia dei peculiari profili *organizzativi* del soggetto giuridico che è chiamato a svolgerle.

6 - Il caso emblematico dell’adozione dei “modelli di organizzazione e gestione” di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001

Emblematica di questo tipo di sviluppi può considerarsi, anzitutto, la questione riguardante l’adozione dei “modelli di organizzazione e gestione” previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001³⁶, che potrebbero risultare incompatibili con la “struttura” degli enti ecclesiastici.

Invero, la dottrina si è in maggioranza orientata nel senso di ritenere anche gli enti ecclesiastici, limitatamente allo svolgimento di attività “diverse” da quelle di religione e di culto, sottoposti alla normativa riguardante la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui al precitato decreto legislativo³⁷: manca, infatti, nel decreto una norma esonerativa specifica ed è molto dubbio che possa applicarsi quella riferita agli enti che svolgono “funzioni di rilievo costituzionale”³⁸, non potendo essere considerato tale un ente ecclesiastico in relazione a una qualsiasi delle attività “diverse” da esso svolte. Né sembra ipotizzabile una incompatibilità sostanziale tra detta normativa e la finalità non lucrativa dell’ente, almeno dopo che sia il Codice del Terzo settore, sia la nuova disciplina dell’Impresa sociale estendono espressamente agli enti oggetto di regolamentazione il decreto n. 231, sia pure con una clausola di riserva che ne implica una concreta verifica di applicabilità³⁹.

La criticità che emerge in sede di applicazione del decreto all’ente ecclesiastico è tutta legata alla *predeterminazione esterna* di modelli organizzativi e gestionali che potrebbero risultare non rispettosi della “struttura” (ossia dei profili organizzativi) propria dell’ente.

Non può ritenersi, a tal riguardo, elemento decisivo per escludere

nell’ordinamento secolare, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 15 del 2024, p. 30.

³⁶ *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*

³⁷ Riferimenti in **A. LICASTRO**, *Gli enti religiosi*, cit., p. 94, cui *adde* **P. CAVANA**, *Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune*, in *Gli enti religiosi*, cit., p. 61.

³⁸ Art. 1, terzo comma, d.lgs. n. 231 del 2001.

³⁹ Cfr. art. 30, sesto comma, del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017), e art. 10 del d.lgs. n. 112 del 2017, dove è previsto che gli organi di controllo vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, “qualora applicabili”.



ogni incompatibilità richiamarsi al carattere facoltativo dei modelli previsti dal decreto n. 231⁴⁰, la cui adozione vale (ove si fornisca la prova di particolari circostanze) a esentare l'ente dalla responsabilità, dal momento che nella scelta se applicare o no tali modelli, rimessa in punto di diritto a valutazioni del tutto autonome degli organismi di gestione dell'ente, non potranno non pesare di fatto i condizionamenti derivanti da quelle normative che subordinano alla scelta positiva la possibilità stessa di intraprendere e mantenere rapporti con la pubblica amministrazione.

Difficile, del resto, ipotizzare, in questi casi, una violazione della garanzia di non discriminazione di cui all'art. 20 Cost., non profilandosi un trattamento deteriore rispetto agli enti di diritto comune e neppure, ritengo, una "alterazione della fondamentale struttura e delle finalità originarie dell'ente, dettate dal diritto confessionale ed espressamente tutelate dalla normativa pattizia"⁴¹.

7 - L'esercizio dell'attività di impresa e il problema dell'estensione all'ente ecclesiastico del dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati

Anche la giurisprudenza, com'è noto, di fronte alla situazione di crisi di un ente ecclesiastico svolgente una attività di impresa di notevoli dimensioni, ha individuato una soluzione di compromesso, ammettendo in sostanza una compressione dell'autonomia interna dell'ente - che inevitabilmente ha inciso sulla "struttura" di quello, per quanto limitata al "segmento propriamente economico-imprenditoriale dell'attività dall'ente stesso esercitata" - pur di salvaguardare le ragioni dei terzi creditori e la stessa continuità dell'impresa⁴²; e tutto ciò anche a costo di una palese forzatura del dato normativo di cui all'art. 2740 c.c.

In situazioni di questo tipo, non è più in discussione l'estensione all'ente ecclesiastico, limitatamente allo svolgimento di attività "diverse" da quelle di religione o di culto, dello statuto dell'imprenditore, anche perché tale statuto «altro non è se non una serie di oneri derivanti

⁴⁰ Si vedano gli artt. 6 e 7. Per approfondimenti su queste disposizioni del decreto n. 231, cfr., per tutti, C. PRESCIANI, *Il modello organizzativo ex artt. 6-7 d.lgs. 231/2001*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 5/2020, p. 730 ss.

⁴¹ Il testo tra virgolette è di P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale*, cit., p. 65, nt. 21.

⁴² Trib. civ. Roma, sez. fall., 30 maggio 2013, n. 432, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2014/3, p. 949 ss. (la citazione si trova a p. 956). In senso sostanzialmente analogo, cfr. Trib. Torre Annunziata, 21 agosto 2019, citato da A. GUARINO, *Le destinazioni patrimoniali degli enti religiosi*, in *Gli enti religiosi*, cit., p. 319, il quale parla di "esito ermeneutico che, per molti aspetti, nella sostanza della tutela apprestata ai beni finalizzati alle attività istituzionali dell'ente ecclesiastico, ricalca la sopra citata sentenza romana. Infatti, pur statuendo la sottoponibilità a esecuzione anche dei beni a finalità religiosa, di fatto rimette questa possibilità alla decisione dell'autorità ecclesiastica, deputata a concedere la *licentia canonica*" (*ibidem*).



dall'esercizio "professionale" di determinate *attività* (art. 2082 c.c.)»⁴³, mentre resta controverso soltanto se ci sia ed eventualmente quale sia il limite di questa estensione, alla luce soprattutto di quella crescente sovrapposizione di piani (concernenti, rispettivamente, i profili *organizzativi* e le *attività*) che le ultime riforme hanno prodotto anche in questa materia.

Mi riferisco, più precisamente, all'introduzione del principio dell'adeguatezza dell'„assetto organizzativo, amministrativo e contabile" per effetto della modifica e della integrazione operata all'art. 2086 c.c. dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, da ultimo, sotto molteplici profili, modificato e integrato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136)⁴⁴.

⁴³ P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2011, p. 190 (corsivo presente nell'originale).

⁴⁴ La nuova rubrica dell'art. 2086 c.c. recita "gestione dell'impresa". Il secondo comma è così formulato: "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

In argomento, cfr., tra gli altri, S. FORTUNATO, *Codice della crisi e Codice civile: impresa, assetti organizzativi e responsabilità*, in *Riv. delle società*, 5-6/2019, p. 952 ss.; G. VERNA, *Assetto Or. Am. Co. strumento di gestione dell'impresa e non solo premonitore della crisi*, in *Le società*, 12/2019, p. 1343 ss.; P. BASTIA, E. RICCIARDIELLO, *Gli adeguati assetti organizzativi funzionali alla tempestiva rilevazione e gestione della crisi: tra principi generali e scienza aziendale*, in *Banca, Impresa, Società*, 3/2020, p. 359 ss.; F. MANCA, *Assetti adeguati e indicatori di crisi nel nuovo codice della crisi d'impresa: la visione dell'aziendalista*, in *Giur. comm.*, 3/2020, 1, p. 629 ss.; P. TULLINI, *Assetti organizzativi dell'impresa e poteri datoriali. La riforma dell'art. 2086 c.c.: prima lettura*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2/2020, 1, p. 135 ss.; A. MIRONE, *L'organizzazione dell'impresa societaria alla prova del codice della crisi: assetti interni, indicatori e procedure di allerta*, in *Orizzonti del dir. comm.*, 1/2020, p. 23 ss.; R. RORDORF, *Gli assetti organizzativi dell'impresa ed i doveri degli amministratori di società delineati dal novellato art. 2086, comma 2, c.c.*, in *Le società*, 12/2021, p. 1325 ss.; E. LA MARCA, *Assetti adeguati tra insolvenza, crisi e "pre-crisi"*, in *Corporate Governance*, 3/2022, p. 443 ss.; G. GARESIO, *Il contenuto degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle società di persone*, in *Il nuovo dir. delle società*, 1/2022, p. 27 ss.; M. ONZA, *Gli "adeguati assetti" organizzativi: tra impresa, azienda e società (Appunti per uno studio)*, in *Riv. del dir. comm. e del dir. gen. delle obbligazioni*, 1/2022, 2, p. 1 ss.; S. FORTUNATO, *Assetti organizzativi dell'impresa nella fisiologia e nella crisi*, in *Giur. comm.*, 6/2023, 1, p. 901 ss.; G. GARESIO, M. SPIOTTA, *Codice della crisi: tra novità e dubbi (ir)risolti (I parte) - Assetti organizzativi, amministrativi e contabili in cerca di contenuto*, in *Giur. it.*, 6/2023, p. 1443 ss.; A.M. BENEDETTI, *Gli «assetti organizzativi adeguati» tra principi e clausole generali. Appunti sul nuovo art. 2086 c.c.*, in *Riv. delle società*, 5-6/2023, p. 964 ss.; ID., *Principi (definitivi) e clausole generali (ambulatorie): "assetti organizzativi adeguati" e (nozione di) "impresa" nell'art. 2086 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 5/2023, p. 907 ss.; M. PACCOIA, *Gli assetti adeguati e la "compliance" 231 nel contesto del "nuovo" diritto della crisi d'impresa*, in *Il nuovo dir. delle società*, 4/2023, p. 605 ss.; T. FRANCA, *Assetti "adeguati" e conseguenze sanzionatorie*, in *Giur. comm.*, 2/2023, 2, p. 308 ss.; D. GASBARRO, *Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ex art. 2086 c.c.: un esempio di "convergenze parallele" tra diritto della crisi d'impresa ed economia aziendale*, in *Dir. ed economia dell'impresa*, 1/2023, p. 115 ss.



Giova sottolineare che dotarsi di assetti adeguati rappresenta ormai un preciso dovere per l'imprenditore operante in forma collettiva, che caratterizza l'esercizio della relativa *attività*. Pertanto, per quanto illustrato in precedenza, il nodo concernente l'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato da parte dell'ente ecclesiastico deve essere sciolto non tanto alla luce dell'Intesa tecnica interpretativa, quanto di quelli che ho definito i possibili "controlimiti" all'estensione del diritto comune concernente lo svolgimento di *attività* diverse da quelle di religione o di culto e derivanti dalla clausola di salvaguardia del "rispetto della struttura e della finalità" dell'ente ecclesiastico.

A conti fatti, come è stato osservato, "le scelte organizzative non sono più rimesse all'autonomia, gerarchicamente declinata, dell'imprenditore"⁴⁵. E il tutto appare funzionale soprattutto (ma non solo) a evitare il sorgere della crisi dell'impresa o che essa, qualora già in atto, non degeneri in qualcosa di definitivo e irreversibile.

Particolarmente significative mi sembrano le considerazioni svolte dalla dottrina commercialistica sulla "portata generale" del "principio"⁴⁶, che, in quanto tale, deve considerarsi una "direttiv[a] fondant[e] dell'ordinamento"⁴⁷. Ma si tratterebbe poi di un principio particolare, in quanto avente addirittura "valore definitorio"⁴⁸, in quanto dotato dell'attitudine di concorrere "a (ri)definire la nozione di imprenditore, e per conseguenza quella di impresa"⁴⁹.

Riguardo alla estensione del principio all'impresa gestita dall'ente ecclesiastico, mi pare di potere fare quattro brevissime osservazioni.

Anzitutto, il principio di adeguatezza degli assetti, pur richiedendo interventi sulla "struttura" organizzativa dell'impresa, la

⁴⁵ A.M. BENEDETTI, *Gli «assetti organizzativi adeguati»*, cit., p. 965.

⁴⁶ A.M. BENEDETTI, *Gli «assetti organizzativi adeguati»*, cit., p. 969, il quale ne individua una declinazione più leggera anche per quanto riguarda l'imprenditore individuale, formalmente non compreso nel campo applicativo dell'art. 2086, secondo comma, c.c.

⁴⁷ A.M. BENEDETTI, *Gli «assetti organizzativi adeguati»*, cit., p. 973.

⁴⁸ A.M. BENEDETTI, *Gli «assetti organizzativi adeguati»*, cit., p. 969, il quale sottolinea che "il legislatore ha posto un principio dall'innegabile, e inevitabile, valore definitorio, con riflessi sulla categoria dell'imprenditore in generale" (p. 970).

⁴⁹ A.M. BENEDETTI, *Gli «assetti organizzativi adeguati»*, cit., p. 971. Si ritiene comunemente che il principio valga anche per gli enti del Terzo settore, sebbene non formulato in termini prescrittivi dalla normativa di riferimento. Si è ad esempio osservato al riguardo che se l'art. 30 del Codice del Terzo settore "impone all'organo di controllo di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, l'ETS che si costituisca in forma di Fondazione o Associazione dovrà dotarsene obbligatoriamente": D.F. DONATO, *Gli Enti del Terzo Settore*, cit., p. 87, in quale propone l'esempio degli «Enti Ecclesiastici e/o Istituti religiosi che decidessero di svolgere una delle attività di cui all'art. 5) del CTS senza un soggetto giuridico strumentale ma in via diretta. Anche questo tipo di "operatori dell'economia civile" [...] saranno chiamati al rispetto dell'art. 2086 cod. civ. anche se [...] il CTS ha delimitato il campo della loro responsabilità nei limiti dei patrimoni che saranno destinat[i] alle attività del Terzo Settore» (*ibidem*; cfr. anche p. 89).



quale non deve uscire “stravolta” anche alla luce della clausola, sopra richiamata, di cui al secondo comma dell’art. 7, n. 3, Acc. mod. Conc., non incide per tanti altri profili sull’autonomia di questa, che, nel caso dell’ente ecclesiastico, può continuare a esprimersi in scelte pienamente coerenti con la tendenza religiosa che ne contraddistingue l’identità; in secondo luogo, è ormai la realtà delle cose che rende necessario, come si è già accennato, dotarsi di una “struttura adeguata” dell’impresa, per fare fronte all’elevato livello di complessità e di specializzazione richiesto dall’esercizio di determinate attività imprenditoriali⁵⁰; in terzo luogo, l’adeguatezza è prevista (principalmente anche se non solo) al fine di prevenire situazioni di crisi e quindi per garantire la continuità stessa dell’attività di impresa, rispondendo così a un interesse della collettività, dei terzi creditori e dello stesso ente gestore; in quarto luogo, non va trascurato che l’art. 2086 c.c. indica alcuni parametri cui deve rapportarsi il dovere di istituire assetti adeguati: questi parametri sono quelli della “natura” e della “dimensione” dell’impresa, la cui rigorosa applicazione dovrebbe comportare persino il venire meno di qualsiasi dovere di istituire assetti adeguati ove essi risultassero del tutto non necessari in quanto sproporzionati in rapporto al caso concreto⁵¹. Ricorrendo tali circostanze, sarebbe la intrinseca “proporzionalità” del principio a renderlo di per sé inapplicabile all’impresa gestita dall’ente ecclesiastico indipendentemente dall’operare esterno della clausola di salvaguardia del “rispetto della struttura e della finalità dell’ente”.

8 - Le particolari ragioni che militano a favore di una applicabilità limitata dell’art. 42-bis c.c. all’ente ecclesiastico imprenditore

Il caso dell’ente ecclesiastico impegnato in attività imprenditoriali, specie in presenza di soglie dimensionali elevate, è forse quello con riferimento al quale può apparire con maggiore evidenza non appagante la tesi che si esprime in termini molto netti e categorici nel senso

⁵⁰ Sottolinea opportunamente (sotto il profilo della effettività dei controlli canonici) le particolarità derivanti dallo svolgere «in dimensioni più o meno impegnative, “attività diverse” soggette alla legislazione civile, che implicano conoscenze ed esperienze specifiche di tipo professionale, anche di carattere manageriale, altamente qualificate», P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma*, cit., p. 48.

⁵¹ Così G. FERRI jr, M. ROSSI, *La gestione dell’impresa organizzata in forma societaria*, in *Riv. dir. comm.*, 2020, I, p. 91 ss. Si dimostra scettico sul punto D.F. DONATO, *Gli Enti del Terzo Settore*, cit., p. 91, il quale si domanda come “possono adeguarsi gli statuti di Congregazioni ed Istituti religiosi, che rispondono alle regole canoniche, con i regolamenti resi obbligatori dal CTS?”, e ancora «come coniugare il metodo democratico ed il principio di maggioranza relativa su cui si fondano le procedure di adozione delle decisioni nelle società di capitali con le previsioni delle costituzioni di Enti ecclesiastici e/o Istituti religiosi che prevedono un “regime” monarchico se non monarchico (Si pensi ai Vescovi delle Diocesi oppure ai Superiori di una Provincia religiosa)?». In ordine alle questioni legate all’introduzione negli enti ecclesiastici della funzione di controllo interno, cfr. L. SIMONELLI, *L’Ente ecclesiastico e l’organo di controllo*, in *Ratio Nonprofit*, n. 2/2023, p. 7 ss.



dell'inapplicabilità, per così dire, "assoluta" o "totale", dell'art. 42-*bis* c.c. per regolare le operazioni straordinarie di riorganizzazione da esso contemplate.

Non c'è dubbio che, a volere essere molto puntuali e rigorosi, la disposizione suddetta non è «una "legg[e] dello Stato concernent[e] attività" diverse da quella di religione o di culto», quanto, invece, «una norma generale del Codice civile che regola le modalità di modificazione-evoluzione della "struttura" organizzativa degli enti non lucrativi»⁵². Non sembrerebbe possibile, quindi, rifarsi alla clausola concordataria di "adattamento automatico" al diritto comune per la disciplina delle attività diverse da quella di religione o di culto svolte dall'ente ecclesiastico: se non è in gioco una norma che riguarda le attività, ma il soggetto che le realizza, dovrebbe ritenersi escluso ogni richiamo al diritto comune, mentre si ricadrebbe pienamente, come già accennato, nell'ambito della tipica sfera applicativa dell'Intesa tecnica del 1997 e del principio da essa espresso di non sottoposizione alle norme del codice civile delle vicende concernenti la costituzione e il modo di esistenza dell'ente ecclesiastico. Del resto, la trasformazione, la fusione e la scissione trovano già una specifica disciplina nella normativa concordataria, trattandosi di vicende da inquadrare come "*mutamento sostanziale [...] nel modo di esistenza*" dell'ente cui fa riferimento l'art. 19 della legge n. 222 del 1985⁵³.

Pur essendo, dunque, certamente collegata (non con le attività, ma) con la "struttura" dell'ente (ossia con profili tipicamente *organizzativi*), difficile è, tuttavia, immaginare che una applicazione limitata della disposizione, giustificata da ragioni obiettive legate in particolare alla tutela dei terzi creditori, possa avere un qualche impatto sull'organizzazione interna dell'ente in violazione della clausola di "rispetto della struttura e della finalità" di cui all'art. 7, n. 3, Acc. mod. Conc.⁵⁴. Del resto, se la norma del codice civile, come si è visto, non riguarda le attività, non ha neppure senso richiamare il "controlimite" all'applicazione del diritto comune (concernente appunto le attività ...) di cui al citato art. 7 del nuovo Concordato.

Nel complesso, all'argomentare della dottrina prevalente sembra

⁵² Così, del tutto condivisibilmente, A. PEREGO, *Trasformazione*, cit., p. 55.

⁵³ In questo senso, A. PEREGO, *Trasformazione*, cit., p. 40 e p. 42; G. BERTOLINI, *Fusione di enti ecclesiastici*, cit., p. 140; F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 13^a ed., aggiornamento a cura di A. BETTETINI e G. LO CASTRO, Zanichelli, Bologna, 2020, p. 306; A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico*, cit., p. 58. Ma, nel medesimo senso, cfr. già A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 4^a ed., Giuffrè, Milano, 1975, p. 328 (in relazione alla norma dell'art. 4 legge 27 maggio 1929, n. 848, analoga a quella vigente). Anche l'*Istruzione in materia amministrativa* (2005) della Conferenza Episcopale Italiana sembra seguire lo stesso ordine di idee, ricomprendendo esplicitamente tra le "mutazioni che possono incidere sul riconoscimento agli effetti civili" di cui all'art. 19 cit., ad esempio, "la trasformazione di una parrocchia in ente chiesa dotato di personalità giuridica, e viceversa", nonché "la trasformazione di un'associazione pubblica di fedeli in istituto religioso di diritto diocesano" (in *Notiziario CEI*, n. 8/9 del 1° settembre 2005, p. 341).

⁵⁴ Per un riferimento alla clausola in esame, in relazione alle questioni esaminate in questa sede, A. PEREGO, *Trasformazione*, cit., p. 55, nt. 95.



sottesa l'idea che si possa ancora tracciare in termini molto netti la distinzione tra i profili concernenti le *attività* (e la loro disciplina) e quelli concernenti l'*organizzazione* dell'ente, mentre a smentire l'assunto, oltre all'inevitabile impatto a livello sistemico che hanno avuto le già richiamate recenti riforme, stanno anche alcune nette prese di posizione della giurisprudenza che, in tema di procedure concorsuali, non è andata molto per il sottile quando, in presenza di soglie veramente molto elevate di esposizione debitoria, si è trattato di tutelare imprevedibili esigenze dei terzi creditori (unitamente allo stesso interesse dell'ente gestore)⁵⁵.

La distinzione in parola, per quanto formalmente ribadita, risulta nei fatti assai problematica alla luce di quanto poi previsto dal decreto ministeriale 27 aprile 2018, n. 50⁵⁶ che, nel disciplinare le operazioni di trasformazione, fusione e scissione degli enti religiosi civilmente riconosciuti che abbiano costituito un *ramo di impresa sociale*, ha operato un rinvio proprio alle "disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-*quater* del codice civile", sia pure, però, *limitatamente alle attività d'impresa di interesse generale* indicate nel regolamento⁵⁷, in linea con quanto previsto dall'art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 112 del 2017⁵⁸.

È vero che questa ultima clausola di riserva sembra dettata proprio dall'intento di tenere indenne il tipico assetto *organizzativo-strutturale* dell'ente ecclesiastico in presenza di una operazione straordinaria di riorganizzazione che dovrebbe coinvolgere soltanto l'*attività* di impresa sociale gestita dal ramo autonomo, ma non è certo un caso che la dottrina abbia manifestato forti perplessità sulla possibilità stessa di conciliare, in concreto, il carattere necessariamente unitario dell'operazione (che dovrebbe coinvolgere la *struttura* dell'*unico* ente) con la sua "applicazione limitata a una specifica *attività*"⁵⁹.

Dalla quale constatazione si è ritenuto di potere trarre un argomento decisivo o a favore della *totale inapplicabilità* del rinvio disposto dall'art. 3 del d.m. n. 50 citato agli articoli del codice civile concernenti le società⁶⁰, o, all'opposto, a favore dell'*applicabilità del rinvio*

⁵⁵ Cfr. ancora Trib. civ. Roma, sez. fall., 30 maggio 2013, n. 432, cit.

⁵⁶ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, decreto 27 aprile 2018, n. 50/2018, *Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali*.

⁵⁷ Combinato disposto dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 3 d.m. n. 50 cit.

⁵⁸ Secondo la disposizione richiamata nel testo, salvo quanto previsto dal codice civile per le società cooperative, la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. Tuttavia, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti (come per le fabbricerie), tale disposizione si applica "limitatamente alle attività indicate nel regolamento".

⁵⁹ Cfr. A. PEREGO, *Trasformazione*, cit., p. 56 (mio il corsivo). Analogamente, F. MAGLIULO, *Fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali*, in *Riv. notariato*, 5/2020, p. 898.

⁶⁰ A. PEREGO, *Trasformazione*, cit., p. 56, secondo il quale "anche in caso di costituzione di un ramo di impresa sociale, le operazioni straordinarie degli enti



*non solo con esclusivo riferimento alle attività di impresa sociale di interesse generale, ma anche per alcuni profili coinvolgenti l'ente nella sua interezza*⁶¹.

9 - Una conclusiva proposta interpretativa in materia di disciplina delle operazioni straordinarie di riorganizzazione degli enti ecclesiastici

A prescindere dal caso particolare di gestione di impresa (specie se di dimensioni rilevanti), le procedure disciplinate dal diritto confessionale di riorganizzazione degli enti ecclesiastici sono caratterizzate da indubbe peculiarità che vanno certamente salvaguardate, senza, tuttavia, elevare barriere verso possibili adattamenti e integrazioni ricavate da fonti statali in vista delle esigenze di adeguata tutela di parimenti rilevanti interessi di natura civilistica.

Nel *Codex iuris canonici* è presente una disciplina del tutto incompleta e sommaria delle operazioni straordinarie di riorganizzazione degli enti ecclesiastici, limitandosi esso a sancire alcune basilari regole generali (soprattutto con riguardo alle persone giuridiche pubbliche) nei cann. 121 e 122, cui bisogna aggiungere altre disposizioni del tutto particolari di varia collocazione sistematica, applicabili a determinate tipologie di enti (ad esempio, can. 582).

Il can. 121 c.i.c. regola l'ipotesi dell'unione di persone giuridiche pubbliche, stabilendo, quanto agli effetti prodotti dall'operazione, la regola del trasferimento alla nuova persona giuridica della titolarità dei beni e dei diritti patrimoniali, nonché quella dell'assunzione degli oneri gravanti sui precedenti enti. In ordine alla destinazione dei beni e all'adempimento degli oneri, viene previsto che debbano essere salvaguardati la volontà dei fondatori e degli offerenti e i diritti acquisiti.

Il can. 122 disciplina, invece, l'ipotesi della divisione della persona giuridica pubblica (sia nel caso che una parte dell'ente originario sia unita a un'altra persona giuridica, sia nel caso che dalla parte divisa si eriga una distinta persona giuridica pubblica) impegnando l'autorità ecclesiastica competente (osservati in primo luogo sia la volontà dei fondatori e degli offerenti sia i diritti acquisiti sia infine gli statuti approvati) a curare (personalmente o per mezzo di un esecutore) la divisione dei beni "con debita proporzione secondo il giusto e l'onesto,

ecclesiastici si de[vono] compiere secondo la procedura e nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni speciali della legge n. 222 del 1985".

⁶¹ F. MAGLIULO, *Fusione e scissione*, cit., p. 898 ss. Così, ad esempio, si è ritenuto che non si possa prescindere dalla redazione della situazione patrimoniale "afferent[e] all'intero patrimonio degli enti coinvolti" (*ibidem*, p. 899) (sul presupposto che, in sede di riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, debba effettuarsi una verifica sulla congruità del patrimonio, in realtà assai ridimensionato dall'Intesa tecnica interpretativa del 1997); analogamente, si è ritenuto che la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 4, quinto comma, D.M. n. 50 del 2018, nella parte in cui esplicita le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria, non possa non riguardare l'ente nella sua interezza (*ibidem*, p. 900).



tenuto conto di tutte le circostanze e delle necessità di entrambe”. In presenza di beni comuni non sottoposti a divisione, bisogna curare che l’uso e l’usufrutto “tornino a vantaggio di tutte e due le persone giuridiche, e che gli oneri propri alle medesime siano imposti a entrambe, osservata parimenti la dovuta proporzione da definirsi secondo il giusto e l’onesto”.

Che si avverta l’esigenza di andare oltre queste scarse previsioni contenute nel codice di diritto canonico⁶², integrate, per alcune particolari tipologie di enti, da alcune fonti a esso subordinate⁶³, è dimostrato, mi pare, dalle stesse prime esperienze applicative di procedure di fusione di enti ecclesiastici intervenute successivamente all’introduzione dell’art. 42-*bis* c.c.

A parte qualche caso (fusione per incorporazione di due enti ecclesiastici costituenti articolazioni dell’Ordine dei Salesiani nell’ente che raggruppa le comunità operanti nel Nord Est dell’Italia, perfezionata nel 2023) in cui si è ritenuto di dover seguire in modo puntuale il complesso *iter* procedimentale delineato dal codice civile in applicazione diretta dell’art. 42-*bis* cit.⁶⁴, mi pare estremamente interessante osservare che nella vicenda riguardante un’altra fusione per incorporazione, stavolta di otto Province del Nord Italia dell’Ordine dei Frati Minori perfezionatasi nel 2017 (così come in quella successiva riguardante l’Ordine dei Frati Minori Conventuali del 2021), sebbene l’*iter* procedimentale delineato dal codice civile per le società non sia stato ritenuto direttamente applicabile, si sia, tuttavia, avvertita l’esigenza di utilizzarlo, per così dire, quale “fonte di ispirazione” per la definizione di alcune sue fasi, avvenuta, secondo quanto si apprende dalla dettagliata descrizione della relativa operazione, proprio “prendendo spunto [...] da alcuni passaggi della procedura in tema di fusioni degli enti societari”⁶⁵.

Del resto, anche tra coloro che si esprimono contro l’applicabilità diretta della procedura civilistica, non si è mancato talora di sottolineare come la procedura canonica, da perfezionare nell’ordinamento dello Stato attraverso il riconoscimento del “mutamento sostanziale” del

⁶² È stato osservato in dottrina che i due richiamati canoni “trovano certamente applicazione diretta anche alle fusioni tra persone giuridiche pubbliche e private e alle scissioni di persone giuridiche pubbliche in una o più persone giuridiche private; le medesime norme, infine, contengono principi di carattere così generale - come il rispetto dei diritti dei terzi - da ritenersi vincolanti anche per l’autorità ecclesiastica chiamata ad approvare le operazioni straordinarie degli enti privati”: **A. PEREGO**, *Trasformazione*, cit., p. 34. In argomento, cfr. **B. SERRA**, *Sull’estinzione e modificazione della persona giuridica nel diritto canonico moderno. Spunti ricostruttivi per una teoria dei soggetti di diritto*, in *Ius Ecclesiae*, 2010, p. 405 ss. (ivi ulteriori riferimenti).

⁶³ Si veda CEI, *Nota in ordine a vicende estintive*, cit., che richiama l’Istruzione *La conversione pastorale della comunità parrocchiale*, cit.

⁶⁴ Ricordo, in estrema sintesi, che tale *iter* (per le fusioni e le scissioni) si articola in una fase progettuale-ricognitiva (con specifica attenzione essenzialmente alla situazione patrimoniale degli enti), in una fase deliberativa e in una fase attuativa-esecutiva.

⁶⁵ **G. BERTOLINI**, *Fusione di enti ecclesiastici*, cit., p. 146.



“modo di esistenza” dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi dell’art. 19 della legge n. 222 del 1985 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 33 del 1987, lascia irrisolte alcune

“questioni delicate”, “di competenza anche dell’ordinamento civile”, ossia «le modalità per dare effetto al mutamento della titolarità del patrimonio (cf. il tema della *trascrizione nei registri immobiliari*) e la tutela delle ragioni dei creditori coinvolti nella “confusione” dei patrimoni»⁶⁶;

c’è pure da tenere in considerazione la questione riguardante la fissazione della data cui fare risalire l’effetto dell’operazione, avente una precisa rilevanza agli effetti fiscali.

La stessa normativa concordataria appare scarna e suscettibile di diverse letture. Alcune operazioni straordinarie di riorganizzazione fra enti ecclesiastici paiono collocarsi “a cavallo” tra la previsione dell’art. 19 della legge n. 222 del 1985 (riguardante il mutamento sostanziale nel modo di esistenza) e quella del successivo art. 20 della medesima legge, che, per il caso di “estinzione”, anche per cause diverse dalla soppressione, prevede una procedura, per qualche aspetto più articolata e più garantista rispetto a quella del precedente articolo, focalizzata sulla *devoluzione dei beni* (cui provvede il Ministro dell’interno, ma sempre “secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico”), salva (fra l’altro) la tutela dei *diritti dei terzi*⁶⁷.

⁶⁶ L. SIMONELLI, *Ordinamento canonico e fusione di enti ecclesiastici*, in *Ratio Quotidiano*, 21 novembre 2022 (enfasi presente nell’originale). La citata circ. 20 febbraio 2024, n. 436, si limita, invece, a sottolineare che il riconoscimento agli effetti civili delle operazioni di riordino organizzativo degli enti ecclesiastici risponde all’esigenza che la situazione risultante dal registro delle persone giuridiche “corrisponda al reale stato di fatto”, pur ribadendo, molto opportunamente, che “il provvedimento vescovile deve sempre espressamente disporre anche in ordine alla successione patrimoniale dei beni implicati nella vicenda”. Almeno per quanto riguarda le procedure di riorganizzazione concernenti le parrocchie, la *Nota della CEI in ordine a vicende estintive e modificative delle parrocchie*, cit., dà istruzioni operative nel senso che «Nel caso in cui le parrocchie coinvolte dalla fusione/scissione/soppressione siano proprietarie di cespiti, occorrerà provvedere [alle] formalità di trascrizione e voltura relative ai trasferimenti di intestazione degli immobili, essendo sufficienti per tale incombente la copia del decreto ministeriale e gli estremi della pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. Per “copia” è ormai pacifico che si intenda una copia semplice e non autentica, ed è stato chiarito che sia necessario e sufficiente il decreto ministeriale senza che lo stesso venga depositato in atti di un notaio. È stato poi anche precisato che [...] non serve l’indicazione degli immobili, ma nella nota di trascrizione va indicato solo il soggetto contro (incorporato) e il soggetto a favore (istituto incorporante o nuovo istituto)».

⁶⁷ È in questi casi previsto (art. 20 della legge n. 222 del 1985) che nel registro delle persone giuridiche si debba iscrivere il provvedimento dell’autorità ecclesiastica, ma tale iscrizione dovrà essere disposta dal Ministro dell’interno, che curerà la devoluzione dei beni dell’ente estinto, salvi, in particolare, i “diritti dei terzi” (senza ulteriori specificazioni riguardo alle modalità attraverso le quali debba realizzarsi la salvaguardia di tali diritti).

Nella citata circolare della Direzione generale degli affari dei culti 20 febbraio 2024, n. 436, in tema, ad esempio, di fusione per incorporazione di parrocchie, si precisa stranamente che il decreto canonico possa disporre la *devoluzione dei beni* della parrocchia incorporata *anche a un ente diverso dalla parrocchia incorporante*, mentre appare



Sembra, quindi, difficile ipotizzare che una procedura di riorganizzazione straordinaria cui si accompagna anche un effetto estintivo per uno o alcuni degli enti che vi partecipano (come nei casi, già ricordati, di fusione per incorporazione) possa esaurirsi nell'applicazione, senza correttivi, del procedimento disciplinato dall'art. 19 della legge n. 222 cit.

Non è peraltro affatto sicuro che si possa procedere attraverso una applicazione cumulativa di entrambi i procedimenti di cui all'art. 19 e all'art. 20 della legge n. 222 citata, in presenza di un progetto di ristrutturazione organizzativa da attuare *senza dare vita ad alcuna soluzione di continuità* nei rapporti giuridici già in essere (come conseguenza dello stesso principio di continuità di persona giuridica, diverso da quello di successione)⁶⁸. Questo perché la sfera applicativa dell'art. 20 della legge n. 222 del 1985 potrebbe essere limitata all'estinzione come vicenda *autonoma e indipendente* (almeno dal punto di vista strettamente *formale*) da ogni altra⁶⁹, mentre nei casi cui si riferisce l'art. 42-*bis* c.c. essa è piuttosto un effetto *conseguente* a una operazione di riorganizzazione che coinvolge *unitariamente* diversi enti (anche dal punto di vista formale)⁷⁰.

Comunque la si pensi in ordine a tali questioni, anche una applicazione cumulativa degli artt. 19 e 20, non integrata da ulteriori elementi, potrebbe rivelarsi insufficiente a garantire una piena salvaguardia degli interessi di stretta rilevanza civilistica.

Nella procedura seguita in occasione della vicenda riguardante l'Ordine dei Frati Minori mi pare ci si sia fatti con successo carico

sul punto corretta piuttosto la pure essa già cit. *Nota in ordine a vicende estintive* allegata alla circolare CEI 21 febbraio 2024, secondo cui "non è possibile realizzare una fusione propria o impropria senza che l'intero complesso dei rapporti giuridici e patrimoniali si trasferisca alla parrocchia incorporante o creata a seguito della fusione propria; ne deriva la preclusione a realizzare fusioni nelle quali alcuni rapporti giuridici o alcuni beni della parrocchia incorporata o estinta siano devoluti ad un ente diverso dalla parrocchia incorporante o creata a seguito della fusione propria".

Sottolinea come l'esigenza sostanziale che accomuna i casi di soppressione o estinzione regolati dalla normativa concordataria sia proprio "quella di provvedere adeguatamente alla tutela dei diritti dei creditori", sostenendo che l'autorità amministrativa deve ritenersi allo stesso modo "abilitata a provvedere in difesa dell'affidamento dei creditori" anche nel caso di "revoca" della personalità giuridica, S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, cit., p. 156.

⁶⁸ Proprio dal principio della continuità dei rapporti giuridici in capo agli enti sottoposti a operazione straordinaria di riorganizzazione discende la conseguenza "che non sono esercitabili prelazioni agrarie, urbane o storico-artistiche, non si applicano norme urbanistiche sulla commerciabilità degli immobili, non serve certificato [di] destinazione urbanistica per terreni, le procure non cessano, ecc.": CEI, *Nota in ordine a vicende estintive*, cit.

⁶⁹ Nel senso, invece, che nell'ambito della figura dell'„estinzione per altre cause" (diverse dalla soppressione) prevista dall'art. 20 della legge 20 maggio 1985, n. 222, vadano "comprese anche le vicende relative alla fusione e alla scissione", CEI, *Nota in ordine a vicende estintive*, cit. Ritiene applicabili all'„atto canonico di unione-fusione" sia l'art. 19 sia l'art. 20 della legge n. 222, L. SIMONELLI, *Atto di unione-fusione*, cit., p. 14.

⁷⁰ Quanto alla fusione, pone giustamente l'accento sul particolare "ordine logico-giuridico" che vale a distinguerla da una operazione (distinta) di soppressione di enti e di creazione di uno nuovo, G. BERTOLINI, *Fusione di enti ecclesiastici*, cit., p. 126 s.



dell'esigenza di individuare soluzioni pratiche che dessero soddisfacente risposta quantomeno ai profili concernenti l'ordinato passaggio della titolarità dei beni e dei precedenti rapporti in essere di rilevanza civilistica.

Tutto ciò, senza intaccare la peculiarità delle regole confessionali concernenti la competenza a realizzare tali operazioni, incardinata solitamente in soggetti dell'organizzazione ecclesiastica gerarchicamente sovraordinati⁷¹ (tanto da indurre a sottolineare che la fase deliberativa da parte degli enti interessati, a differenza di quanto accade per la decisione di cui all'art. 2502 c.c., possa talvolta equivalere, in pratica, a una istanza rivolta all'organo superiore competente)⁷². In relazione a questo stesso profilo si è, peraltro, molto opportunamente fatto ogni sforzo per valorizzare anche il momento deliberativo di competenza degli organi degli enti direttamente interessati⁷³, in coerenza del resto col principio di autonomia delle manifestazioni organizzative delle associazioni e dei movimenti cattolici.

Resterebbe, tuttavia, da chiedersi, se non sarebbe possibile, in forza di una applicazione analogica degli artt. 42-*bis*, 2502-*bis* e 2503 c.c., obbligare gli enti interessati dall'operazione a depositare le deliberazioni di fusione (o il provvedimento dell'autorità ecclesiastica) nel registro delle persone giuridiche, col conseguente differimento di 60 giorni dell'ulteriore svolgimento dell'*iter* procedurale, durante i quali sarebbe data ai creditori la possibilità di presentare opposizione. Sempre in funzione di una adeguata tutela delle ragioni dei creditori non dovrebbe, a mio avviso, sottovalutarsi neppure l'aspetto riguardante la pubblicità e le perizie concernenti la situazione patrimoniale degli enti, che, ai sensi dell'art. 42-*bis* c.c., accompagnano la fase progettuale dell'operazione straordinaria.

Ovviamente, una opposizione dei terzi creditori sarebbe ammissibile solo se motivata da ragioni legate al soddisfacimento dei loro interessi di natura patrimoniale, senza che essa possa giustificare una qualche ingerenza nelle scelte organizzative rimesse in ogni caso all'esclusiva competenza dell'autorità confessionale e degli organi di gestione degli enti interessati.

⁷¹ Si tratterà di regola dell'autorità cui spetta erigere l'ente in persona giuridica canonica. Cfr. **L. SIMONELLI**, *Atto di unione-fusione*, p. 13, dove viene fatto notare come non sia "l'organo amministrativo (personale o collegiale) a deliberare l'unione, la divisione e la modifica - come, invece, accade per gli enti civili - ma l'autorità che ha eretto/costituito la persona giuridica canonica pubblica".

⁷² Così **A. PEREGO**, *Trasformazione*, cit., p. 37. Da tale organo deriverà l'atto definitivo di fusione da trasmettere al Ministero dell'interno e che verrà iscritto d'ufficio nel registro delle persone giuridiche (art. 5, terzo comma, legge n. 222 del 1985). Come avvenuto nel caso dell'Ordine dei Frati Minori, deve ritenersi essenziale che l'atto di fusione contenga tutte le indicazioni atte a consentire una ordinata successione per quanto riguarda le iscrizioni immobiliari, le volture ecc.

⁷³ **G. BERTOLINI**, *Fusione di enti ecclesiastici*, cit., p. 134 ss., che giunge a configurare quale causa ostativa del riconoscimento civile dell'operazione di fusione la mancanza della delibera degli organi collegiali degli enti interessati in applicazione dell'obbligo di allegazione sancito dall'art. 12 del d.P.R. 33 del 1987 (*ibidem*, p. 136).



Va ribadito in conclusione come, in via generale e soprattutto in relazione a tematiche quali quella in esame, non appaia congruo guardare alla normativa concordataria come a un qualcosa che vive in condizioni di completo isolamento dal resto dell'ordinamento civile. Attraverso la soluzione interpretativa proposta, accanto all'autonomia della Confessione, oggetto di esplicita tutela costituzionale (art. 7, primo comma, Cost.), troverebbero una disciplina completa, lineare e adeguata alle caratteristiche attuali di molti enti ecclesiastici anche le modalità attraverso cui realizzare la piena salvaguardia di impreteribili esigenze strettamente civilistiche (*in primis*, quelle legate alla tutela dei terzi creditori). Si tratta di esigenze aventi fondamentale importanza specie in presenza di attività di impresa gestita dall'ente ecclesiastico che raggiunga soglie dimensionali particolarmente elevate.

